

COMUNE DI VINOVO

Città Metropolitana di Torino

Repertorio n. _____

Oggetto: Contratto per affidamento incarico per servizio di rimozione e custodia veicoli ai sensi del "Nuovo Codice della Strada". Importo stimato contrattuale € 8.000,00 compreso I.V.A.

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale di Vinovo

TRA

- 1) Comune di VINOVO, con sede in Piazza Marconi n. 1, rappresentato dal _____, in qualità di _____, nominato con Provvedimento del Sindaco n. ___ del __/__/___;
- 2) Ditta _____, rappresentata dal titolare firmatario Sig. _____, nato a _____ (___) il _____, residente a _____ (___), Via _____

tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1 (Descrizione e modalità del servizio)

Il servizio ha per oggetto:

- a) **La rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del C.d.S.** D.L.vo del 30.04.92 n.285 e del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.92, n. 495;
- b) **Il recupero e la custodia dei veicoli sequestrati** – art. 8 D.P.R. 22.07.82, n. 571;
- c) **Il recupero, la custodia e demolizione dei veicoli o parti di essi ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999, nr. 460**, D.Lgs n. 209 del 24 giugno 2003 e D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006;
- d) **La rimozione e la custodia dei veicoli o parti di essi, a qualunque titolo ritirati dalla Polizia Municipale.**

Art. 2 (Durata del contratto)

Il presente contratto decorre dal 1 luglio 2017 e fino al 30 giugno 2021, per la validità di 4 (quattro) anni non rinnovabili.

Art. 3 (Caratteristiche tecniche dei mezzi adibiti alla rimozione)

I veicoli adibiti al soccorso o alla rimozione sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale.

Il concessionario deve disporre di almeno due veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale di cui uno dovrà avere le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S., così come disposto dal regolamento stesso.

Il concessionario dovrà comunicare i dati dei veicoli che saranno utilizzati per l'espletamento del servizio prima che questo abbia inizio.

Art. 4 (Requisiti del concessionario)

Il concessionario dovrà possedere i requisiti richiesti dall'art.354 del D.P.R. 16.12.92, n.495 e precisamente:

- a) Cittadinanza italiana o di altro stato membro C.E.E.;
- b) Età non inferiore ad anni 21;
- c) Non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- d) Non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- e) Non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparatore;
- f) Non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- g) Essere forniti di polizza assicurativa di cui all'art. 4 del Decreto 4 settembre 1998, nr. 401. La polizza dovrà coprire tutti i rischi inerenti la rimozione e la

custodia del veicolo, presso la rimessa comprendenti le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto.

Art. 5 (Requisiti per l'espletamento del servizio)

Il concessionario deve essere in possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24.07.77, n. 616 che deve essere sita nel territorio di Vinovo o in Comune limitrofo. Avere la disponibilità dei veicoli indicati dall'art. 3 della presente.

Art. 6 (Modalità di esecuzione del servizio)

Il concessionario deve garantire il servizio ventiquattrore su ventiquattro compresi festivi ovvero essere sempre reperibile da parte del concedente.

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente con i veicoli ad uso speciale indicati dall'art. 3 e, solo in caso di impedimento oggettivo e temporaneo, potrà essere usato altro idoneo mezzo, purché lo stesso abbia le caratteristiche tecniche previste dal regolamento di esecuzione del C.d.S.

L'intervento dovrà essere tempestivo e comunque non oltre i 30 minuti dalla richiesta.

La rimozione del mezzo dovrà avvenire sotto il diretto controllo degli Organi di Polizia Municipale che ne hanno richiesto l'intervento.

Art. 7 (Rimessa e custodia)

Il veicolo rimosso o recuperato dovrà essere depositato presso i locali indicati nella licenza di rimessa di cui al Testo Unico delle Leggi di P.S. e s.m.i..

Tale rimessa dovrà essere tenuta ed attrezzata in modo da garantire la sicurezza dei veicoli in essa depositati.

Al deposito sarà preposto un responsabile che assuma la figura di custode le cui generalità dovranno essere comunicate al concedente.

Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'art. 397 del Regolamento.

Il concessionario dovrà comunicare gli orari di apertura del deposito e orari in cui è possibile il ritiro dei veicoli rimossi a qualsiasi titoli e renderli noti all'utenza nelle forme attuali e più diffuse, anche mediante piattaforme website.

Art. 8 (Restituzione dei veicoli)

Il veicolo potrà essere restituito solo dopo che lo avrà disposto l'Autorità competente, nel caso di fermo e di sequestro.

Nel caso di restituzione del veicolo rimosso, si dovrà osservare quanto disposto dal 4° comma dell'art. 397 del Regolamento.

Art. 9 (Tariffe)

RIMOZIONE

Per i veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 del C.d.S., il concessionario dovrà applicare la tariffa di cui al comma 1° dell'art. 1 del DECRETO 4 settembre 1998, n. 401 e s.m.i.

CUSTODIA DEI VEICOLI

1. Autovetture – Autocarri inferiori a 3,5 t, dal primo al trentesimo giorno di custodia € 1,60 e per ogni giorno successivo al trentesimo € 0,50.
2. Ciclomotori e motoveicoli, dal primo al trentesimo giorno di custodia € 1,10 e per ogni giorno successivo al trentesimo € 0,50.
3. Autocarri superiori a 3,5 t. – Autobus – Rimorchi – Altri, dal primo al trentesimo giorno di custodia € 6,95 e per ogni giorno successivo al trentesimo € 2,10.

DEMOLIZIONE

Tariffe applicate nell'ambito del comprensorio di appartenenza per la gestione integrata dei rifiuti come previsto dal Piano Provinciale di Gestione Rifiuti più eventuale formalità per la cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Per i veicoli rimossi e custoditi a seguito di un illecito penale si applicherà la tariffa penale.

Art. 10 (Aggiornamento dei prezzi del contratto)

Gli importi del presente contratto sono soggetti a variazioni di prezzo biennale, secondo l'adeguamento dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 11 (Personale)

Il personale che equipaggia il carro attrezzi deve risultare dipendente e amministrato dal concessionario del servizio ed essere iscritto agli istituti previdenziali, assicurative e similari, i cui conseguenti oneri si intendono posti ad esclusivo carico del concessionario stesso, il quale si impegna altresì a rispettare scrupolosamente le norme anti infortunistiche.

Detto personale decorosamente vestito dovrà essere costantemente presente durante tutta la durata del servizio ed effettuare tutti gli interventi che saranno richiesti.

Art. 12 (Soccorso veicoli Comunali)

Il concessionario garantisce il recupero gratuito dei mezzi appartenenti all'Amministrazione Comunale per gli interventi da effettuarsi in ambito regionale, per un numero massimo di cinque interventi nel corso di un anno.

Art. 13 (Aggio)

E' obbligo del concessionario di corrispondere un aggio per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto applicando uno sconto sulla fatturazione pari al _____ (all'aggio praticato in sede di gara) della somma richiesta per l'espletamento del servizio, limitatamente agli interventi di tipo amministrativo e con esclusione degli altri interventi di tipo giudiziario.

Art. 14 (Responsabilità della Ditta)

La ditta si assume la responsabilità per le prestazioni eseguite, in relazione a quanto previsto dal presente contratto e garantisce il risultato di qualità e

sicurezza delle proprie prestazioni.

Art. 15 (Spese)

Ai sensi dell'Articolo 8 del D.M.II.pp 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, sono a carico della ditta (affidatario).

Art. 16 (Interventi e servizi esclusi)

Sono esclusi dal presente contratto i sequestri a qualsiasi titolo che rientrano nel piano provinciale Si.Ve.s..

Art. 17 (Privacy)

Tutti gli incaricati e/o responsabili del trattamento dei dati che, nelle successive fasi di esecuzione del contratto, verranno a contatto (direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) con informazioni, dati o notizie dell'amministrazione comunale e/o dell'aggiudicatario, dovranno assicurare ogni riservatezza in proposito.

In ordine alla procedura contrattuale, si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti dalla gara e del conseguente procedimento contrattuale.

I dati forniti saranno trattati ed elaborati in forma digitale e cartacea e conservati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, liceità e correttezza, a tutela dei diritti dei soggetti interessati.

In ordine all'utilizzo dei dati, il soggetto affidatario potrà esercitare i diritti nel Titolo II della parte I del decreto citato.

Per completezza di informazione, si comunica che il Titolare e Responsabile del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Vinovo, mentre gli incaricati al trattamento dei medesimi, sono i dipendenti del Comune stesso.

Agli effetti della suddetta normativa la ditta assume la funzione di responsabile del trattamento.

La ditta s'impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.

La ditta dovrà dichiarare, inoltre, di aver attuato tutte le misure atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in osservanza di quanto prescritto dal citato D. Lgs. n. 196/2003, ed in particolare dall'Allegato B) a detto Decreto.

Art. 18 (Tracciabilità dei movimenti finanziari)

La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 19 (Sopravvenuta disponibilità di convenzione CONSIP)

Il Comune si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 20 (Recesso del contratto da parte del Comune)

Nel caso in cui la ditta non rispetti le procedure o le condizioni fissate nel presente contratto il Comune può denunciare per iscritto alla ditta tali vizi entro 20 giorni

dalla scoperta e comunque entro un anno dall'esecuzione dell'intervento di manutenzione. La ditta è tenuta a intervenire per ottemperare a quanto previsto nel contratto, entro 15 giorni dall'inoltro della denuncia, ove non si configurino termini più ristretti per motivi di sicurezza e/o tutela della pubblica incolumità.

Nel caso in cui nella lettera inviata alla ditta sia stata comunicata l'intenzione di recedere dagli impegni contrattuali presi a seguito di documentata e persistente inadempienza al rispetto degli accordi contrattuali, - con esso intendendosi anche il mancato seguito ad analoghe denunce - il contratto si deve intendere automaticamente risolto.

In tale caso la ditta è tenuta al risarcimento degli eventuali danni cagionati, salvo diversa volontà delle parti.

Il Comune può recedere unilateralmente dal presente contratto mediante una comunicazione scritta alla ditta con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

In tale caso la ditta mantiene il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, delle spese connesse (e comunque documentabili), e di una quota pari al 10% dell'importo residuo del contratto, da intendersi come mancato guadagno.

Il recesso dovrà essere comunicato alla ditta tramite posta elettronica certificata (p.e.c.).

Inoltre il Comune si riserva di revocare l'incarico:

1. nel caso non sussistano più i requisiti oggettivi e soggettivi quale presupposto per la sottoscrizione del presente contratto;
2. per ripetute inadempienze non giustificate ai modi e dai tempi di intervento che si verificassero per più di tre volte nell'arco di un anno;
3. nel caso che il concessionario dia mandato a soggetti diversi per l'espletamento de servizio;
4. nel caso che non venga corrisposto entro il termine stabilito, la somma pari all'aggio come previsto dall'art. 11;
5. per altre ripetute inosservanze alla presente concessione, segnalate dal Corpo di Polizia Municipale, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

Art. 21 (Clausola arbitrale con preventivo tentativo di conciliazione)

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del Codice dei Contratti ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma degli art. 209 e 210 del Codice dei Contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal Giudice, sarà competente il Tribunale di Torino.

Art. 22 (Registrazione)

La presente scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Comunale per la disciplina sui contratti, verrà iscritta a repertorio del Comune di Vinovo e registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i. .

Art. 23 (Allegati)

Alla concessione vengono allegati:

- a) le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'art. 12 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
- b) le polizze richieste di cui all'art. 4 della presente;
- c) copia della licenza di rimessa di cui all'art. 19 D.P.R. n. 617/77.

Art. 24 (Rinvio ad altre fonti)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia e quanto previsto dal Codice Civile.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO